



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

Prot. n. 1225

Fondo, 26 febbraio 2015

ORDINANZA N. 04/2015

OGGETTO Chiusura parziale e temporanea via S. Rocco e via ai Colli

IL SINDACO

Vista l'autorizzazione rilasciata in data 25.11.2014 prot. n° 7860, rilasciata alla SET Distribuzione s.p.a., riguardante la costruzione di linea elettrica a bassa tensione in cavo interrato in via S. Rocco e via ai Colli.

Ritenuto indispensabile in conseguenza dei lavori e al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, chiudere al traffico veicolare e pedonale le vie interessate ai lavori in corrispondenza degli stessi.

Visto il vigente Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Visto il Decreto Ministeriale 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Visto l'art. 31 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

ORDINA

la chiusura temporanea e parziale di via ai Colli dall'incrocio con via S. Rocco al n° Civ. 3 e via S. Rocco dall'incrocio con via ai Colli al n° Civ. 16

dal giorno 02.03.2015 al giorno 07.03.2014

e comunque fino all'ultimazione dei lavori

DEMANDA

demandata alla ditta Albasini Carlo, con sede in Dimaro (TN), via Tonale n° 02., ditta esecutrice dei lavori, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura della ditta esecutrice dei lavori il ripristino dei luoghi oggetto dell'occupazione e la riparazione di eventuali danni provocati.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale contenute nella presente ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Fondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito dell'esecuzione dei lavori.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Stazione Carabinieri di Fondo, competente per territorio;
- Polizia Locale Alta Val di Non, competente per territorio.



IL SINDACO
Renzo Bonadiman